



COMUNE DI CARDETO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Milite Ignoto, 67 – 89060

PEC: protocollo.cardeto@asmepec.it TEL: 0965/343012

C.F. 80009020803

Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. *whistleblower*). (D. lgs n. 24 del 10 marzo 2023)

(approvata con Deliberazione di G.C. n. 57 del 21/11/2023)

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente atto, adottato in attuazione del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e delle Linee Guida Anac in materia di protezione delle persone segnalanti con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indica la procedura per la segnalazione, tramite l'apposita piattaforma informatica, di illeciti o di irregolarità di cui il dipendente o lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzino opere in favore del Comune di Cardeto siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “*Violazioni*”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “*Segnalazione*”: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni presentata secondo la presente procedura.
- c) “*Whistleblower*” o “*Segnalante*”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d) “*Facilitatore*”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “*Persona coinvolta*”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) “*RPCT*”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- g) “*Comune*”: il Comune di Cardeto;
- h) “*Ritorsione*”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Art. 3 - DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

1. Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contestolavorativo vanno trasmesse al RPCT, esclusivamente attraverso il canale interno di cui all'art. 4.
2. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto, tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al RPCT, adottando le misure necessarie a garantire lariservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
3. In caso di assenza o impedimento del RPCT, lo stesso è sostituito dal soggetto designato dal PTPCT a svolgere le attività vicarie.

Art. 4 - SOGGETTI SEGNALANTI

1. Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a. dipendenti del Comune anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti che svolgono o prestano attività presso il Comune;
- c. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune;
- d. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

- e. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, Revisore dei conti ecc.);
- f. dipendenti in periodo di prova presso il Comune;
- g. persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali.
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Art. 5 – AMBITO DELLA VIOLAZIONE

1. La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

2. La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti.

3. La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

4. Le segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 4, sono trattate come segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate. Resta salvo quanto previsto dal successivo articolo 11, comma 3 lett. f).

Art. 6 - CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

1. Il canale interno attivato dal Comune per la ricezione delle segnalazioni scritte di violazioni prevede, in via principale, l'utilizzo di una procedura informatica.

2. L'accesso alla procedura informatica avviene dalla homepage del sito web istituzionale, cliccando sull'apposita icona o link, oppure collegandosi alla pagina <https://segnalazioni.asmecal.it/> e selezionando il Comune di Cardeto. L'indirizzo della pagina è altresì reso disponibile nella sottosezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" in Amministrazione Trasparente.

3. La procedura può essere utilizzata anche per richiedere un appuntamento con il RPCT al fine di fare la segnalazione in forma orale durante apposito colloquio. In questo caso, il RPCT redige un verbale della segnalazione ricevuta in forma orale e lo sottopone per eventuali modifiche al segnalante. Il verbale deve essere sottoscritto dal RPCT e dal segnalante al termine del colloquio.

4. La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT del Comune, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

4. La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT.

7. Il RPCT è l'unico soggetto abilitato, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, è responsabile della custodia delle stesse.

8. In alternativa alla procedura informatica, il segnalante può effettuare la segnalazione scritta o richiedere un

appuntamento con il RPCT scrivendo all'indirizzo PEC, abilitato a ricevere anche la posta elettronica ordinaria, segnalazioneilleciti.cardeto@asmepec.it.

9. La gestione della PEC è affidata esclusivamente al RPCT del Comune, unico soggetto detentore delle credenziali di accesso e responsabile della loro custodia.

Art. 7 - PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all'articolo precedente.
2. La segnalazione, pervenuta in uno dei modi indicati all'articolo precedente, è protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.
3. La procedura informatica rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.
3. Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.
4. In caso sia stato richiesto un appuntamento con il RPCT, l'avviso di ricevimento contiene la proposta di appuntamento che dovrà essere fissato in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso.
5. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti. In particolare è necessario risultino chiare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
6. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'indicazione del modo.
7. Il segnalante indica il modo in cui vuole essere contattato dal RPCT. Nel caso in cui nulla sia indicato, il RPCT utilizzerà lo stesso mezzo usato dal segnalante.
8. Il RPCT dà riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
9. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna e relative eventuali risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.
10. Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, infatti possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Art. 8 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

1. Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e quindi poter accordare al segnalante le tutele previste.
2. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, il RPCT, tenuto conto della tipologia della segnalazione, avvalendosi, se necessario, del legale dell'Ente, ove presente, e/o di un gruppo di supporto eventualmente costituito con apposito atto organizzativo adottato dal RPCT stesso, potrà archiviare la segnalazione ovvero avviare, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sia tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica sia di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.
4. La segnalazione, nel caso in cui contenga l'identificazione del segnalante, dopo aver subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificati del segnalante e delle altre persone coinvolte, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.
5. Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
 - a comunicare l'esito dell'accertamento all'UPD qualora ritenga sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare;
 - a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
 - ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.
6. Il RPCT, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.
 2. Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.
 3. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003.
 4. In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT può incorrere nelle sanzioni, anche disciplinari, previste dalle norme di legge vigenti.
 5. Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quelle disciplinate con il presente atto o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.
 6. La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave accessibile solo al RPCT.
 7. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.
 8. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.
 9. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
 10. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità. In tale caso, il RPCT provvederà ad acquisire tale consenso presso il segnalante.
- Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.
11. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 10 - CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
 - a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs n. 24/2023;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
2. ANAC mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 11 – MISURE DI PROTEZIONE.

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2. Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17, comma 4 del D. Lgs n. 24/2023.
3. I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche a:
 - a) facilitatori;
 - b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
 - d) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
 - e) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
 - f) persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate e che hanno subito ritorsioni.
4. Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
5. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 12 - SEGNALAZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE O RITORSIVE

1. I segnalanti possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.
2. Qualora la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC, costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Art. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, e alla normativa vigente in materia.